

Ai Sigg.ri Custodi e Delegati alle vendite

Agli ordini professionali:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Consiglio notarile di Latina

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Frosinone



OGGETTO: Fondo spese per l'attività delegata ai sensi dell'art. 591 bis cod. proc. civ.

I Giudici dell'esecuzione,

premesso

che al fine di espletare il mandato ricevuto, e in particolare di svolgere le attività di pubblicazione degli avvisi di vendita e quelle ad esse preparatorie, il professionista delegato si avvale di un fondo spese assegnato dal Giudice dell'esecuzione e posto provvisoriamente a carico del creditore procedente con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 591 bis cod. proc. civ.;

che tale fondo spese non è un'anticipazione del compenso del delegato ma costituisce una provvista che il creditore procedente è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, al fine di permettere l'ordinario incedere delle attività esecutive dallo stesso richieste;

preso atto

che presso l'ufficio si registrano tuttora prassi per le quali i costi da sopportare per l'espletamento dell'attività delegata, e in particolare per le richieste di pubblicazione alle società Aste Giudiziarie Inlinea spa e Zucchetti Software Giuridico srl, anziché essere coperti a mezzo della suddetta provvista vengono anticipati da parte dal professionista delegato con denaro proprio o rimessi ad una regolamentazione contabile successiva al

compimento dell'attività medesima, in taluni casi operata anche con tempi eccessivamente dilatati;

considerato

che tali prassi debbono ritenersi del tutto errate in quanto non trovano fondamento nel diritto positivo;

invitano

i professionisti ad utilizzare esclusivamente il fondo spese riconosciuto con l'ordinanza ex art. 591 bis cod. proc. civ. per il pagamento degli oneri derivanti dall'attività a loro demandata, e in particolare per le richieste di pubblicazione alle società Aste Giudiziarie Inlinea spa e Zucchetti Software Giuridico srl, formulando al Giudice dell'esecuzione apposita istanza di integrazione del medesimo laddove vada esaurito prima del rinnovo della delega ai sensi dell'art. 591 cod. proc. civ.;

dispongono

che dalla data di pubblicazione della presente circolare le richieste di pubblicazione inviate alle società Aste Giudiziarie Inlinea spa e Zucchetti Software Giuridico srl siano sempre corredate dalla contabile di avvenuto pagamento anticipato delle spese di pubblicità, dovendosi, in caso contrario, ritenere legittimo il rifiuto dei predetti gestori di procedere alle pubblicazioni richieste;

mandano

la Cancelleria perché curi la pubblicazione della presente circolare sul sito Internet del Tribunale e la sua immediata trasmissione agli ordini professionali in intestazione, che ne daranno ampia e solerte diffusione ai rispettivi iscritti all'elenco dei professionisti delegati per il triennio.

Latina, 23 settembre 2021.

dott. Marco Giuliano Agozzino

(firmato digitalmente)

dott.ssa Alessandra Lulli

(firmato digitalmente)

